



Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 83/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9226 — CommScope/ARRIS) ⁽¹⁾	1
--------------	--	---

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2019/C 83/02	Avviso all'attenzione delle persone soggette alle misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina	2
2019/C 83/03	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina	3

2019/C 83/04	Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2019/351 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/350 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria	4
--------------	---	---

2019/C 83/05	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 36/2012 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Siria	5
--------------	--	---

Commissione europea

2019/C 83/06	Tassi di cambio dell'euro	6
--------------	---------------------------------	---

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2019/C 83/07	Procedure di liquidazione — Decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete «f.a.» [Pubblicazione ai sensi dell'articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]	7
--------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2019/C 83/08	Inviti a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2014-2020 [Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione]	8
--------------	--	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2019/C 83/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9254 — MUTB/CFSGAM) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	9
2019/C 83/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9317 — ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs) ⁽¹⁾	11
2019/C 83/11	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9185 — LG Electronics/Lufthansa Technik/JV) ⁽¹⁾	12
2019/C 83/12	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9302 — Carlyle/TA Associates/Weiman) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	13

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

ALTRI ATTI

Commissione europea

2019/C 83/13	Publicazione del documento unico modificato a seguito della domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012	15
2019/C 83/14	Avviso destinato a HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN, il cui nome è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2019/353 della Commissione	19

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9226 — CommScope/ARRIS)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 83/01)

Il 22 febbraio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9226. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone soggette alle misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

(2019/C 83/02)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione 2014/119/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio ⁽²⁾, e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio ⁽⁴⁾, concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2014/119/PESC e dal regolamento (UE) n. 208/2014 concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 208/2014, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato. La richiesta deve essere inviata prima del 1° novembre 2019 al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIO

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 64 del 5.3.2019, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 64 del 5.3.2019, pag. 1.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

(2019/C 83/03)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2014/119/PESC del Consiglio ⁽²⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio ⁽³⁾, e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio ⁽⁴⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio ⁽⁵⁾.

Il titolare del trattamento dei dati è l'unità RELEX.1.C della direzione generale Affari esteri, allargamento e protezione civile (RELEX) del Segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIO

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2014/119/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, e del regolamento (UE) n. 208/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/352.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione 2014/119/PESC e nel regolamento (UE) n. 208/2014.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette a misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

⁽¹⁾ GUL 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ GUL 66 del 6.3.2014, pag. 26.

⁽³⁾ GUL 64 del 5.3.2019, pag. 7.

⁽⁴⁾ GUL 66 del 6.3.2014, pag. 1.

⁽⁵⁾ GUL 64 del 5.3.2019, pag. 1.

Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2019/351 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/350 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2019/C 83/04)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone designate nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2019/351 del Consiglio ⁽²⁾, e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/350 del Consiglio ⁽⁴⁾, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone ed entità di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC e all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. I motivi che hanno determinato la designazione di tali persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 36/2012, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 16 del regolamento).

Entro il 29 marzo 2019, le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIO

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 34 della decisione 2013/255/PESC e dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 36/2012, dell'elenco delle persone ed entità designate.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

⁽²⁾ GUL 63 I del 4.3.2019, pag. 4.

⁽³⁾ GUL 16 del 19.1.2012, pag.1.

⁽⁴⁾ GUL 63 I del 4.3.2019, pag. 1.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 36/2012 del Consiglio, relativi a misure restrittive nei confronti della Siria

(2019/C 83/05)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2013/255/PESC del Consiglio ⁽²⁾, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2019/351 del Consiglio ⁽³⁾, e il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio ⁽⁴⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/350 del Consiglio ⁽⁵⁾.

Il responsabile del trattamento dei dati è l'unità RELEX.1.C della direzione generale Affari esteri, allargamento e protezione civile (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIO

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica:

Responsabile della protezione dei dati
data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2013/255/PESC, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2019/351, e del regolamento (UE) n. 36/2012, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/350.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione 2013/255/PESC e nel regolamento (UE) n. 36/2012.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di 5 anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette a misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

⁽¹⁾ GUL 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ GUL 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

⁽³⁾ GUL 63 I del 4.3.2019, pag. 4.

⁽⁴⁾ GUL 16 del 19.1.2012, pag. 1.

⁽⁵⁾ GUL 63 I del 4.3.2019, pag. 1.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

4 marzo 2019

(2019/C 83/06)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1337	CAD	dollari canadesi	1,5092
JPY	yen giapponesi	126,91	HKD	dollari di Hong Kong	8,8986
DKK	corone danesi	7,4616	NZD	dollari neozelandesi	1,6660
GBP	sterline inglesi	0,85775	SGD	dollari di Singapore	1,5361
SEK	corone svedesi	10,5543	KRW	won sudcoreani	1 276,68
CHF	franchi svizzeri	1,1352	ZAR	rand sudafricani	16,1463
ISK	corone islandesi	136,20	CNY	renminbi Yuan cinese	7,5985
NOK	corone norvegesi	9,7633	HRK	kuna croata	7,4325
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 019,18
CZK	corone ceche	25,621	MYR	ringgit malese	4,6204
HUF	fiorini ungheresi	315,84	PHP	peso filippino	58,726
PLN	zloty polacchi	4,2989	RUB	rublo russo	74,5435
RON	leu rumeni	4,7412	THB	baht thailandese	36,142
TRY	lire turche	6,1023	BRL	real brasiliano	4,2794
AUD	dollari australiani	1,5990	MXN	peso messicano	21,9374
			INR	rupia indiana	80,3630

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Procedure di liquidazione**Decisione relativa all'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete «f.a.»**

[Pubblicazione ai sensi dell'articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]

(2019/C 83/07)

Impresa di assicurazione	Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete «f.a.» Hajdúnánás Bocskai u. 45. 4080 MAGYARORSZÁG/UNGHERIA
Data, entrata in vigore e natura della decisione	31 gennaio 2019 Entrata in vigore: 31 gennaio 2019 Ordine di liquidazione coatta con nomina del curatore
Autorità competenti	Tribunale regionale di Debrecen Debrecen Széchenyi utca 9. 4025 MAGYARORSZÁG/UNGHERIA
Autorità di vigilanza	Banca centrale di Ungheria Budapest Krisztina krt. 39 1013 MAGYARORSZÁG/UNGHERIA
Liquidatore nominato	Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft., Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. emelet 1055 MAGYARORSZÁG/UNGHERIA
Legge applicabile	Ungheria Parte quarta della legge LXXXVIII del 2014 sulle attività di assicurazione Legge XLIX del 1991 in materia di procedura fallimentare e di liquidazione

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Inviti a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2014-2020

[Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione]

(2019/C 83/08)

La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica il seguente invito a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro 2019-2020 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020.

Si invita a presentare proposte per la seguente area:

CEF-TC-2019-3: eArchiving

Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell'ambito di questo invito è di 2,1 milioni di EUR.

Il termine ultimo per presentare le proposte è il **14 maggio 2019**.

La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni:

<https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-eArchiving>

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9254 — MUTB/CFSGAM)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 83/09)

1. In data 25 febbraio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation («MUTB», Giappone),
- gruppo Colonial First State Global Asset Management («CFSGAM», Australia).

MUTB acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di CFSGAM.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- MUTB è una controllata al 100 % di Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. («MUFG»), che opera su scala mondiale e offre una gamma completa di servizi bancari i quali, a seconda della regione geografica, comprendono servizi bancari al dettaglio, alle imprese e di investimento, servizi di gestione patrimoniale e servizi di vendita e negoziazione;
- CFSGAM è il ramo di gestione patrimoniale globale della Commonwealth Bank of Australia («CBA»). CFSGAM offre strumenti di capitale, a reddito fisso e alternativi (proprietà e infrastrutture) a investitori istituzionali, aziendali e al dettaglio. CFSGAM opera in diverse sedi, tra cui Sydney, Edimburgo, Hong Kong, Londra, New York e Singapore. Al di fuori dell'Australia, è noto anche come First State Investments («FSI»).

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9254 — MUTB/CFSGAM

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9317 — ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 83/10)

1. In data 21 febbraio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- ArcelorMittal SA («ArcelorMittal», Lussemburgo),
- CLN – Coils Lamiere Nastri SpA («CLN», Italia),
- ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia srl («AMCLN», Italia), controllata da ArcelorMittal e CLN, e
- centri servizi acciaio Ilva a Legnaro e Paderno Dugnano (i «CSA Ilva», Italia), controllati da ArcelorMittal.

ArcelorMittal e CLN acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dei CSA Ilva.

La concentrazione è effettuata mediante il trasferimento di proprietà da ArcelorMittal a AMCLN.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per l'impresa ArcelorMittal: la produzione, la distribuzione, la commercializzazione e la vendita di prodotti di acciaio,
- per l'impresa CLN: la produzione di componenti auto in acciaio e ruote in acciaio e la distribuzione di prodotti di acciaio attraverso i CSA al di fuori dell'Italia,
- per i CSA Ilva: due centri servizi acciaio situati a Legnaro e Paderno Dugnano.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione dei seguenti riferimenti:

M.9317 — ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9185 — LG Electronics/Lufthansa Technik/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 83/11)

1. In data 22 febbraio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- LG Electronics, Inc. («LGE», Corea del Sud),
- Lufthansa Technik AG («LHT», Germania),
- impresa comune di nuova costituzione («JV», Germania).

LGE e LHT acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune della JV.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- LGE: elettronica, dispositivi di comunicazione mobile e elettrodomestici;
- LHT: manutenzione, riparazione e revisione di motori, componenti e aeromobili. LHT opera anche nello sviluppo, nella progettazione, nella produzione e nella fornitura di sistemi di gestione della cabina e di intrattenimento in volo (CMS/IFE) e relativi componenti;
- JV: progettazione, produzione, manutenzione e vendita di CMS/IFE e sistemi a display.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9185 — LG Electronics/Lufthansa Technik/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9302 — Carlyle/TA Associates/Weiman)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 83/12)

1. In data 22 febbraio 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund II, L.P., appartenente a Carlyle Group, L.P. («Carlyle», Stati Uniti d'America),
- TA Associates L.P. («TA Associates», Stati Uniti d'America),
- Wu Holdco, Inc., proprietaria del gruppo Weiman e controllata in ultima istanza da Cortec Group Fund V, L.P. («gruppo Weiman», Stati Uniti d'America).

Carlyle e TA acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme del gruppo Weiman.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Carlyle opera nella gestione di attivi alternativi mediante fondi che investono su scala mondiale in quattro ambiti di investimento: corporate private equity (buyout e capitale di crescita); attività reali (beni immobili, infrastrutture, energia e risorse rinnovabili); credito globale (leveraged loan e credito strutturato, credito opportunistico, credito per l'energia, credito privato e credito distressed); soluzioni (programma di fondo di fondi di private equity, relativi coinvestimenti e attività accessorie);
- TA Associates effettua investimenti in private equity attraverso vari fondi in cinque settori principali — tecnologia, servizi finanziari, sanità, beni di consumo e servizi per le imprese — in Nordamerica, Europa e Asia;
- il gruppo Weiman opera nella fabbricazione e nella distribuzione di prodotti per la pulizia delle superfici destinati a privati e a clienti commerciali nei settori alimentare e sanitario.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9302 — Carlyle/TA Associates/Weiman

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito della domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2019/C 83/13)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione ⁽¹⁾

La domanda di approvazione di questa modifica minore è resa pubblica nella banca dati DOOR della Commissione

DOCUMENTO UNICO

«ANGLESEY SEA SALT/HALEN MÔN»

N. UE: PDO-GB-0105-01068-AM01 – 26.3.2018

DOP (X) IGP ()

1. Nome

«Anglesey Sea Salt»/«Halen Môn»

2. Stato membro o paese terzo

Regno Unito

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**3.1. Tipo di prodotto**

Classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Anglesey Sea Salt/Halen Môn è il nome dato ai fiocchi di sale ottenuti dalle acque dello stretto di Menai a Anglesey, nel Galles settentrionale. I fiocchi sono bianco-cristallini, piatti e morbidi, contengono oltre 30 oligoelementi e sono privi di additivi. I fiocchi di sale misurano non più di 2 cm in larghezza. Grazie al tenore di minerali l'Anglesey Sea Salt/Halen Môn è diverso per aspetto, consistenza, sapore e proprietà organolettiche. Ha un sapore salato concentrato ed una consistenza croccante, dovuti al calcio e al magnesio naturalmente presenti e che rimangono dopo il caratteristico procedimento di risciacquo che conferisce al sale marino «Anglesey Sea Salt/Halen Môn» l'aspetto bianco e il sapore puro, senza nessuna nota amara dovuta al calcio in eccedenza.

Le qualità uniche dell'Anglesey Sea Salt/Halen Môn sono da attribuire alla materia prima, l'acqua marina pura, e al metodo di cristallizzazione e di risciacquo del sale. L'«Anglesey Sea Salt/Halen Môn» è un sale marino esente da additivi che contiene i seguenti oligoelementi e minerali:

Composizione

Cloruro di sodio più del 90 % in peso

Acqua meno del 4 %

Piombo meno di 2 mg/kg

Stagno meno di 200 mg/kg

Arsenico meno di 0,5 mg/kg

Mercurio meno di 0,1 mg/kg

⁽¹⁾ GUL 179 del 19.6.2014, pag. 17.

Cadmio	meno di 0,5 mg/kg
Rame	meno di 2 mg/kg
Zinco	tracce
Magnesio	almeno 0,2 %
Iodio	non oltre 1 mg/kg
Calcio	0,08 % - 0,15 %

I fiocchi vengono prodotti in tre calibri diversi: grossolani, fini e macinati.

3.3. *Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

—

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

—

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

Tutti i processi di produzione e di preparazione hanno luogo nella zona designata, in condizioni controllate, per garantire un prodotto finale di qualità, in particolare:

- il pompaggio e la filtrazione dell'acqua marina
- la concentrazione della salamoia
- la cristallizzazione
- la raccolta dei cristalli di sale
- il risciacquo
- l'imballaggio

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

—

4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

Stretto di Menai, Anglesey, Galles settentrionale. Lo stretto di Menai è la lingua di mare che separa l'isola di Anglesey dalla terraferma del Galles. Lo stretto va da Fort Belan all'estremità sudoccidentale del lato continentale (coordinate SH 115 440610) e il punto Abermenai situato sull'isola di Anglesey (coordinate SH 443615 sulla carta n. 115 dell'istituto cartografico britannico OS) fino alla retta che si proietta tra il pontile in direzione dello stretto al punto di coordinate 580740 (lato isola di Anglesey) e l'estremità del molo di Bangor sul versante continentale (coordinate 582 736). Questa zona appartiene alla giurisdizione del Trust Caernarfon Harbour.

5. **Legame con la zona geografica**

5.1. *Specificità della zona geografica*

La specificità della zona si basa sulle sue condizioni climatiche, sulla presenza di un'ampia marea e sulla mancanza di industria pesante o di traffico marittimo.

La specificità del prodotto è in parte dovuta all'estrema ampiezza della marea, di oltre 9,5 metri, che assicura il ricambio dell'acqua dello stretto due volte al giorno grazie alla marea montante. L'insolita doppia alta marea, che si verifica quando la corrente del Golfo bagna le coste dell'isola, contribuisce all'equilibrio degli oligoelementi e assicura un ricambio giornaliero di acqua marina.

La corrente del Golfo proviene dall'Atlantico e bagna la costa occidentale della Gran Bretagna. È più calda della costa orientale, raggiungendo in estate una temperatura media di 15 °C gradi in superficie e di 12 °C nelle acque profonde. In questa zona la salinità media dell'acqua di mare è tra 34,25 e 35 millesimi, anche se può arrivare fino a 36 millesimi. È questo che conferisce al sapore deciso dell'Anglesey Sea Salt/Halen Môn, che può quindi essere utilizzato con parsimonia.

Inoltre, i banchi di sabbia e di mitili permettono un filtraggio preventivo dell'acqua; anche i molluschi contribuiscono ad assorbire il calcio dall'acqua marina durante la stagione di crescita. La qualità della materia prima incide direttamente sulla qualità del sale marino. Anche il processo di risciacquo è caratteristico di questo prodotto.

5.2. Specificità del prodotto

Grazie al tenore in minerali l'«Anglesey Sea Salt/Halen Môn» è un prodotto nettamente diverso per aspetto, consistenza, sapore e proprietà organolettiche. I suoi fiocchi sono grandi, croccanti, piatti e non granulosi. Il sapore salato è concentrato e la consistenza croccante. È il risciacquo a conferire al sale il colore bianco e il sapore puro, senza l'amaro che può essere dato da un eccesso di calcio.

La materia prima, ossia l'acqua marina pura, il metodo di cristallizzazione e il risciacquo conferiscono qualità uniche al sale di Anglesey Sea/Halen Môn. Si tratta di un sale marino esente da additivi e contenente oligoelementi e minerali naturalmente presenti.

L'«Anglesey Sea Salt/Halen Môn» è un prodotto noto e ampiamente apprezzato dall'industria alimentare sia nel Regno Unito che nel resto del mondo. È un prodotto di qualità utilizzato da molti grandi cuochi e gastronomi e figura regolarmente come ingrediente specifico nei loro menu. Molti ristoratori rinomati e imprese agroalimentari prediligono questo sale.

Di seguito si riportano alcuni commenti relativi al gusto dell'Anglesey Sea Salt/Halen Môn e alla sua regione di produzione.

«L'Anglesey Sea Salt/Halen Môn (DOP) è unico: ha un sapore puro, un'intensità perfetta e una consistenza deliziosamente croccante».

Chris Chown

Chef e proprietario del ristorante Plas Bodegroes, a Pwllheli nel Galles.

«Utilizzo il sale marino Anglesey Sea Salt/Halen Môn perché si adatta alla mia filosofia alimentare; i buoni ingredienti richiedono poca lavorazione per diventare piatti di alto livello. L'«Anglesey Sea Salt/Halen Môn» esalta qualsiasi pietanza cui lo si aggiunge».

Jane Milton

Esperta dell'industria alimentare, blogger e chef.

«Il sale marino «Anglesey Sea Salt/Halen Môn» è estratto con grande cura mediante un sistema innovativo che preserva tutti gli oligoelementi e i minerali presenti nelle acque marine fresche e impetuose dello stretto di Menai. La complessa struttura minerale dell'Anglesey Sea Salt/Halen Môn stimola tutte le papille gustative ed esalta perciò il sapore delle pietanze».

Colin Pressdee

Scrittore specializzato in gastronomia.

«I delicati fiocchi di sale marino biologico lasciano un delizioso sapore persistente, come le pure acque di Anglesey da cui sono estratti e aggiungono un tocco squisito a ogni pietanza È un ingrediente davvero speciale».

Simon Majumdar

Scrittore specializzato in gastronomia e presentatore.

5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Storicamente le prime testimonianze della produzione di sale sull'isola di Anglesey risalgono all'epoca dei romani, raggiungendo l'apogeo agli inizi del diciottesimo secolo. Esistono resti di saline a Holyhead, a nord dell'isola a «Salt Island» (o «Ynys Halen» in gallese), che è collegata da una strada all'isola principale. Il nome di «Salt Island» deriva dalle saline che estraevano sale marino dall'acqua marina. Lo stabilimento fu chiuso nel diciottesimo secolo poiché utilizzava il salgemma per «rafforzare la salamoia», il che veniva considerato un'adulterazione.

Lo stretto di Menai è bagnato dalla corrente pura del Golfo e sulle sue rive non vi sono grandi città o industrie pesanti. A ciò si aggiunge l'ampiezza eccezionale della marea che permette un duplice ricambio giornaliero di acqua nello stretto grazie alla marea entrante, fornendo l'equilibrio degli oligoelementi che dinamizza quotidianamente l'acqua marina e conferisce all'«Anglesey Sea Salt/Halen Môn» il gusto e l'aspetto caratteristici.

Il livello ottimale di sapore e l'aspetto del sale sono dovuti alla sapienza e alla formazione degli artigiani.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/730659/anglesey-sea-salt-spec-amended.pdf

Avviso destinato a HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN, il cui nome è stato aggiunto all'elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2019/353 della Commissione

(2019/C 83/14)

1. La decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio⁽¹⁾ invita l'Unione a congelare i fondi e le risorse economiche dei membri delle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad esse associati, quali figurano nell'elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999).

L'elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:

- l'ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda;
- le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati all'ISIL (Da'esh) e a Al-Qaeda e
- le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un'impresa o un'entità è «associata/o» all'ISIL (Da'esh) e a Al-Qaeda consistono nel:

- a) partecipare al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività compiuti da o in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;
- b) fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;
- c) arruolare per uno qualsiasi di essi o
- d) sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2. Il 28 febbraio 2019 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l'aggiunta della voce relativa a HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN all'elenco del comitato per le sanzioni contro l'ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.

HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN-LADEN può presentare in qualsiasi momento al mediatore dell'ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirlo nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations — Office of the Ombudsperson
Room TB-08041D
New York, NY 10017
Stati Uniti d'America

Tel.: +1 212 963 2671

Fax: +1 212 963 1300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Per ulteriori informazioni consultare https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

3. Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/353⁽²⁾ recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda⁽³⁾. La modifica, eseguita a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge il nome di HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN all'elenco dell'allegato I del regolamento («allegato I»).

⁽¹⁾ GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 64, del 5.3.2019, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell'allegato I:

1. congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità interessate, o in loro possesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone ed entità interessate o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2 e articolo 2 bis), e
2. divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle persone ed entità interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).
4. L'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi è stato inserito nell'elenco formuli osservazioni circa i motivi dell'inserimento. Le persone e le entità aggiunte all'allegato I con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/353 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la motivazione del loro inserimento nell'elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
«Misure restrittive»
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

5. Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile proporre ricorso contro il regolamento di esecuzione (UE) 2019/353 dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
 6. Per completezza, si richiama l'attenzione delle persone e delle entità che figurano nell'allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l'autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddisfare un bisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell'articolo 2 bis del medesimo regolamento.
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT